

Codice A1709C

D.D. 26 aprile 2021, n. 356

Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda faunistico venatoria "BARACCONE". Rinnovo concessione.



ATTO DD 356/A1709C/2021

DEL 26/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda faunistico venatoria "BARACCONE". Rinnovo concessione.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria".

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 13-25059 del 20 luglio 1998 e ss.mm.ii con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistiche-venatorie.

Vista la determinazione dirigenziale n. 246 del 26/10/1998 con la quale è stata confermata e rinnovata la concessione all'azienda faunistico-venatoria denominata "Baraccone", di complessivi ha 500, ubicati nei Comuni di Verolengo e Monteu da Po e ricadenti nella zona faunistica della Provincia di Torino, a favore della società "Azienda agricola L'Isola S.r.l." nella persona del Sig. PASTORE Benedetto legale rappresentante della stessa, fino al 31/01/2003.

Viste le successive determinazioni dirigenziali n. 10 del 27/01/2003 e n. 32 del 30/01/2009 con le quali veniva rinnovata la concessione all'azienda faunistico venatoria denominata "Baraccone" fino al 31/01/2015;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1067 del 19/11/2012 con la quale si prendeva atto della nomina a direttore concessionario del Sig. PASTORE Fabrizio nella sua qualità di legale rappresentante della Società “Azienda agricola L’Isola S.r.l.” concessionaria dell’azienda faunistico venatoria “Baraccone” in sostituzione del Sig. PASTORE Benedetto dimissionario;

Vista la determinazione dirigenziale n. 758 del 12/09/2014 di rinnovo della concessione all’azienda faunistico venatoria denominata “Baraccone” fino al 31/01/2021 intestandola al direttore concessionario Sig. PASTORE Fabrizio;

Vista l’istanza N. Prot. 00019988 del 10/09/2020, con la quale il Sig. PASTORE Fabrizio ha richiesto il rinnovo della concessione dell’azienda faunistico venatoria “Baraccone” per anni 6 (sei), intestando la concessione al Sig. PASTORE Fabrizio nella sua qualità di direttore concessionario alle stesse condizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 758 del 12/09/2014.

Visto il Verbale di Assemblea del 19/12/1984 rep. 106.612 racc. 13533 con il quale, tra l’altro, è stato modificato lo Statuto e che all’art. 4 stabilisce: “La durata del Consorzio è fissata fino al 31 Dicembre 1990. Alla scadenza prevista la durata si intenderà prorogata tacitamente per un periodo di 6 anni e successivamente di sei anni in sei anni, qualora non venga data disdetta da ogni singolo consorziato al Presidente del Consorzio, mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno, entro il primo semestre dell’ultimo anno in cui la concessione viene a scadenza omissis ...”

Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal Concessionario Sig. PASTORE Fabrizio in data 17/12/2020 dalla quale si evince che il Consorzio tra proprietari e conduttori terrieri è tuttora valido ed operante in base alle norme statutarie fino al 31/12/2048 e che nessuna modificazione è intervenuta in proposito neppure nelle condizioni agro-silvo-culturali dei terreni conferiti al Consorzio.

Vista la nota Prot. n. 3296 del 05/02/2021 con la quale questo Settore, ai fini del prosieguo dell’istruttoria ha richiesto al Concessionario la Valutazione di incidenza aggiornata per il SIC IT1110019 Baraccone (confluenza Po - Dora Baltea) compreso nel territorio dell’AATV. Interrompendo conseguentemente i termini del procedimento in attesa della medesima.

Vista la nota dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese prot. n. 0001441 del 30/03/2021 con la quale è stata trasmessa la determinazione dirigenziale dell’Ente medesimo n. 109 del 24/3/2021 in cui l’Ente ha espresso “il giudizio di Valutazione di Incidenza non negativa per il progetto di attività venatoria rivolta al cinghiale (*Sus scrofa*) subordinato al rispetto di quanto contenuto nelle prescrizioni di cui al punto 4) *Conclusioni*, dell’istruttoria allegata alla presente determinazione per farne parte integrante” e che qui si intende integralmente richiamata per farne parte integrante e sostanziale.

Preso atto della relazione allegata all’istanza di rinnovo della concessione a firma del Tecnico Faunistico incaricato.

Constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Visto il verbale redatto in data 14/04/2021 dal funzionario incaricato dell’istruttoria agli atti del Settore.

Vista la scheda n. 173 dell’allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale

25 maggio 2018, n. 21-6908”, che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell’istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

Ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza rinnovando la concessione dell'azienda faunistico venatoria “BARACCONE” alle stesse condizioni della determinazione dirigenziale n. 758 del 12/09/2014 fino al 31.01.2027, intestando la concessione al Sig. PASTORE Fabrizio nella sua qualità di direttore concessionario.

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere osservato quanto indicato nelladeterminazione dirigenziale n. 109 del 24/3/2021 delle Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese soprascriptificata;
- i confini dell'azienda faunistico venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: “AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA”. Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall’altra tali da permettere l’individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte.

Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2028 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

determina

Di rinnovare la concessione dell'azienda faunistico venatoria “BARACCONE”, di complessivi ha 500, ubicata nei Comuni di Verolengo e Monteu da Po e ricadente nella zona faunistica della Città Metropolitana di Torino, in favore del Sig. Fabrizio PASTORE, fino al 31.01.2027.

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere osservato quando indicato nella determinazione dirigenziale dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese n. 109 del 24/3/2021 in cui l'Ente medesimo ha espresso *“il giudizio di Valutazione di Incidenza non negativa per il progetto di attività venatoria rivolta al cinghiale (Sus scrofa) subordinato al rispetto di quanto contenuto nelle prescrizioni di cui al punto 4) Conclusioni, dell'istruttoria allegata alla presente determinazione per farne parte integrante”* e che qui si intende integralmente richiamata per farne parte integrante e sostanziale.
- i confini dell'azienda devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: “AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA”. Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività delle aziende e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Città Metropolitana di Torino.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'
naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino